



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./Fin. 20

OGGETTO: Concessione assegno a nuclei familiari con almeno 3 figli minori
– Legge 448/98 art. 65 e successive modifiche.

N. Reg. Gen. 83 Del 14/02/2018

Il Responsabile della P. O. n. 4

CONSIDERATO che la legge 23/12/98 n. 448 art. 65 prevede la concessione di assegni ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori nella misura di €. 103,29 mensili e per un massimo di 13 mensilità.

VISTA la rivalutazione, per l'anno 2016, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità. (16A01127) (GU Serie Generale n.35 del 12-2-2016) La variazione nella media 2015 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari a - 0,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2016). L'articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero». Pertanto, restano fermi per l'anno 2016 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015;

PRESO ATTO che sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2017, le rivalutazioni, per l'anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità. Le soglie e gli importi rimangono invariati rispetto all'anno precedente.

DATO ATTO che l'art. 65 della predetta legge prevede la concessione di un assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un reddito non superiore ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a €. 8.555,99 annue con riferimento a nuclei familiari con 5 componenti o con requisito economico riparametrato in applicazione del decreto legislativo n. 109/98, nel caso di diversa composizione del nucleo familiare, restando invariato l'incrementato dall'indice Istat dei prezzi al consumo; **VISTO** l'art. 80 comma 4 della Legge 388/00 che sostituisce il com. 3 dell'art. 65 della Legge 448/98 relativamente all'assegno per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori in base al quale gli importi degli assegni e dei requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e che per l'anno 2017 restano invariati e sono rispettivamente di €. 141,30 e €. 8.555,99;

VISTO il D. Leg. n. 130/00;

VISTO il DPCM n. 337/01 recante modifiche in materia di assegni di maternità e per nuclei familiari almeno 3 figli minori;

VISTI gli artt. 4 e 7 del Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 15/7/99 n. 306;

CONSIDERATO che:

a) gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del Comune, alle condizioni e nella misura stabilita dagli artt. 65 e 66 della legge 448/98 integrati dall'art. della legge 388/00;

b) al pagamento degli assegni concessi dal Comune provvede l'INPS attraverso le proprie strutture territorialmente competenti, previa trasmissione di dati on line da parte del Comune quale Ente erogatore.

PRESO ATTO che per le istanze di cui alla presente determinazione sono state riscontrate positivamente, da parte dell'ufficio assistenza, tutte le condizioni volute dalla legge, per cui nulla osta alla concessione dell'assegno per nuclei familiari con almeno 3 figli minori degli aventi diritto;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;

DETERMINA

- 01 Concedere in applicazione del combinato disposto dall'art. 65 della legge 448/98 integrato dall' art. 80 comma 4 della Legge 388/00 e dall' art. 4 del regolamento di esecuzione di cui al D. M. 306/99, l' assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori ai nominativi di cui all'allegato "A", che per la legge sulla privacy, non viene pubblicato, ma depositato presso l'ufficio assistenza, nella misura accanto ad ognuno segnata, dando atto che in sede istruttoria sono state esaminate e riscontrate favorevolmente tutte le condizioni previste dalla legge;**
- 02 Trasmettere all'INPS i dati, on line, della presente determinazione, indicati nell' allegato "A ", affinché ai sensi dell' art.7 del regolamento di esecuzione n. 306/99 provveda al pagamento degli assegni a nuclei familiari con almeno 3 figli minori in favore dei beneficiari.**

**Il Resp.le dell'Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso**

**Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Ins. Saverio**